

28.10.2025

Contributo Iberdrola sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332)

Iberdrola è una multinazionale energetica spagnola leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e prima utility in Europa per capitale azionario. Con oltre 180 anni di storia, oggi il Gruppo è il primo produttore di energia eolica a livello globale e vanta una capacità installata rinnovabile che supera i 40GW fornendo energia a circa 100 milioni di persone. In Italia Iberdrola ha maturato una pipeline in sviluppo di circa 7 GW di capacità da fonte eolica, solare e accumuli, di cui circa 400MW saranno operativi già nel 2025.

Premessa

In vista dell'esame da parte delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, Iberdrola intende fornire con il presente contributo il suo punto di vista sullo "Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332)".

Tale provvedimento, previsto dall'art. 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. Legge Concorrenza del 2021), **rappresenta un passaggio cruciale per il consolidamento e la razionalizzazione del quadro normativo** in materia di permitting per le fonti rinnovabili.

Il decreto legislativo 190/2024, pur avendo l'obiettivo di semplificare e armonizzare una normativa stratificata e frammentata, ha evidenziato nella sua applicazione alcune criticità interpretative e operative che meritano un intervento correttivo mirato, al fine di garantire maggiore certezza giuridica, efficienza procedurale e coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica nazionale.

L'intervento correttivo dovrebbe inoltre garantire la piena attuazione delle disposizioni e dei principi introdotti dalla direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), che rafforza l'obbligo di semplificazione procedurale e di coordinamento amministrativo in materia di energie rinnovabili.

Di seguito, riportiamo alcune delle principali osservazioni e proposte di integrazione allo Schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni parlamentari competenti:

1. Modifiche agli artt. 1, 4, 7, 8, 9

La soppressione del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 190/2024, che rinviavano genericamente al D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), è da accogliere con favore, in quanto elimina un riferimento che aveva generato molta incertezza su un possibile doppio livello autorizzativo incoerente con il principio di concentrazione dei titoli abilitativi.

Tuttavia, si rileva con preoccupazione che il rinvio al Testo Unico Edilizia non è stato eliminato dall'impianto del D.Lgs. 190/2024, ma riformulato in modo più esteso e pervasivo attraverso gli articoli 4, 7, 8 e 9 come modificati dallo schema di decreto correttivo.

Infatti, a seguito della proposta di modifica in esame, l'art. 4, comma 1, lettera fbis, introduce una definizione di "interventi edilizi" che si limita a richiamare gli articoli del Testo Unico Edilizia relativi ai regimi edilizi (artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23), senza alcuna indicazione puntuale, estendendone così l'applicazione:

- a) agli interventi in Attività libera, dove si prevede l'obbligo di inviare la comunicazione o acquisire il titolo per gli "interventi edilizi" (art. 7, comma 1, ultimo periodo);
- b) agli interventi soggetti a PAS, dove è richiesto l'invio della segnalazione o comunicazione edilizia (art. 8, comma 4, lettera b-bis));
- c) agli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica, dove il titolo edilizio deve essere acquisito nell'ambito del procedimento (art. 9, comma 1, dopo il primo periodo e comma 3, primo periodo).

Tali previsioni, apparentemente residuali, hanno in realtà effetti sistemici rilevanti e risultano del tutto incoerenti con le finalità dichiarate dal decreto legislativo n.190/2024, orientato alla semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti. Le stesse si pongono in evidente contrasto con l'impianto normativo speciale che, da oltre vent'anni, regola il settore delle FER. Tale impianto si fonda sul principio della concentrazione dei procedimenti, secondo cui il titolo di autorizzazione unica — o, in alternativa, i titoli semplificati applicabili — assorbe e ricomprende tutti i titoli, nulla osta, permessi e atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.

Alla luce di queste osservazioni, si ritiene necessario che il decreto correttivo elimini tutte le previsioni che rinviano al DPR 380/2001 e tutti i riferimenti alla necessità di acquisire ulteriori titoli edilizi nell'ambito dei regimi amministrativi di cui agli artt. 7, 8 e 9.

2. Modifiche all'art. 2

Sebbene l'art. 2 non sia oggetto di modifica nello schema di decreto correttivo, si ritiene opportuno evidenziare una **lacuna normativa rilevante** derivante dall'abrogazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che prevedeva la possibilità per il proponente di richiedere, nell'ambito dell'istanza autorizzativa, la **dichiarazione di pubblica utilità** e l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**.

Lo schema correttivo introduce utili riferimenti al D.P.R. 327/2001 in relazione alle procedure espropriative, sia per la PAS che per la AU. Tuttavia, **non viene reintrodotta la facoltà esplicita**

per il proponente di attivare tale meccanismo direttamente nell'ambito dell'istanza, né viene chiarito il perimetro applicativo della dichiarazione di pubblica utilità.

Si propone pertanto di **integrare il decreto** con una disposizione che:

- chiarisca la facoltà del proponente di richiedere, nell'ambito dell'istanza, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento coattivo, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici a terra e quelli alimentati da biomasse;
- garantisca l'applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, qualificando il D.Lgs. 190/2024 come **norma di grande riforma economico-sociale**.

3. Modifiche all'art. 3

La modifica proposta al comma 3 dell'art. 3, che chiarisce l'inapplicabilità del comma 2 alle aree idonee e alle zone di accelerazione, è da accogliere con favore. Essa contribuisce a rafforzare la coerenza del sistema, evitando interpretazioni restrittive che potrebbero ostacolare la diffusione degli impianti FER in aree già qualificate come strategiche per la transizione energetica.

Tuttavia, **si ritiene ancora necessario intervenire sul comma 1, la cui formulazione attuale, pur ispirata all'art. 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001, presenta un alto grado di genericità**. In particolare, il concetto di "prove evidenti di effetti negativi" – riferita a un ampio ventaglio di interessi, tra cui ambiente, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale, settore agricolo – risulta poco determinato, specialmente in relazione ad ambiti soggetti a discrezionalità tecnica. In tale prospettiva, è opportuno che il decreto correttivo assicuri piena coerenza con la direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta REDIII), che ha ulteriormente rafforzato il principio dell'interesse pubblico prevalente delle fonti rinnovabili. A prescindere dall'idoneità dell'area, gli eventuali effetti negativi che farebbero venir meno l'applicazione del principio europeo di interesse pubblico prevalente delle rinnovabili non andrebbero determinati a priori ma in esito a un procedimento valutativo delle amministrazioni coinvolte che riguardi il progetto specifico, sede naturale per una corretta ponderazione degli interessi.

Con il fine di mitigare i rischi di eccessiva indeterminatezza, si propone il seguente testo:
"Gli interventi di cui all'art. 1 comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'art. 16- septies della direttiva (UE) 2018/2001, come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413. Nella ponderazione degli interessi si tiene conto della localizzazione del progetto in area idonea ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto".

4. Modifiche all'art. 6

Lo schema di decreto correttivo ha introdotto al **comma 3** dell'art. 6 una definizione del concetto di **progetto unico** come più interventi nella medesima particella catastale o in particelle catastali contigue ovvero riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi. Questa formulazione, basata sull'alternanza disgiuntiva ("ovvero") rischia di generare interpretazioni estensive da parte delle amministrazioni, che potrebbero considerare come

progetto unico anche interventi localizzati in particelle non contigue, ma semplicemente riconducibili allo stesso soggetto proponente.

Si propone di sostituire la congiunzione “ovvero” con la “e” o “nonché”, in modo da chiarire che la riconducibilità al medesimo soggetto proponente non è condizione sufficiente, ma debba essere accompagnata dalla contiguità delle particelle catastali.

5. Modifiche all’art. 7 e Allegato A

Lo schema di decreto correttivo introduce alcune modifiche all’art. 7 del D.Lgs. 190/2024 che meritano un’attenta valutazione, in quanto non risolvono le criticità già evidenziate nella fase di prima applicazione del decreto e, in alcuni casi, le aggravano.

La previsione secondo cui gli interventi dell’Allegato A, se localizzati in aree idonee o zone di accelerazione, sono considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, rappresenta un passo positivo verso la semplificazione. Tuttavia, tale semplificazione è vanificata dalla contestuale previsione secondo cui, per gli interventi edilizi, il proponente deve comunque effettuare la comunicazione o acquisire il titolo edilizio. Come anticipato nel capitolo 1, riteniamo che i riferimenti ai titoli edilizi vadano soppressi.

Così come disciplinato, il regime amministrativo di “Attività libera” presenta **importanti criticità in termini di sicurezza giuridica per i soggetti proponenti**, in particolare per quelli più strutturati e orientati a una pianificazione prudente e conforme.

Già il precedente art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021, ora abrogato, aveva mostrato limiti significativi sotto questo profilo. Tuttavia, l’attuale formulazione del regime di “Attività libera” sembra accentuare ulteriormente l’incertezza. Da un lato, infatti, si afferma che il proponente “non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche”. Dall’altra, permane l’obbligo in capo al proponente di valutare autonomamente e unilateralmente la compatibilità dell’intervento rispetto ai seguenti ambiti:

- l’applicabilità delle numerose esclusioni ed eccezioni previste nei commi 2, 4, 5 e 8 del medesimo articolo;
- per gli interventi edilizi, il proponente deve effettuare la comunicazione o acquisire il titolo edilizio di cui al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001);
- eventuali prescrizioni contenute in normative settoriali specifiche;
- disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d’incidenza (come previsto nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 13).

Questa **asimmetria tra semplificazione formale e complessità applicativa della disciplina** genera incertezza e responsabilizza eccessivamente il proponente, non garantendo la prevedibilità e la stabilità giuridica necessarie per attrarre investimenti, soprattutto da parte di operatori industriali meno speculativi e più attenti alla gestione del rischio.

L’assenza di un titolo amministrativo non permette il consolidamento della situazione giuridica, esponendo il proponente al rischio di azioni legali da parte di terzi anche a distanza di tempo dall’avvio dell’intervento, con effetti potenzialmente destabilizzanti per gli investimenti. Il comma 2 del nuovo art. 5, che prevede l’invio del modello unico SUER entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto,

qualifica tale strumento come una comunicazione postuma, non idonea a costituire il riferimento temporale per la decorrenza dei termini di impugnazione. Si propone pertanto di introdurre, su base volontaria, una modalità di pubblicazione preventiva del progetto presso l'Albo Pretorio del Comune, che consenta al proponente di stabilizzare il titolo e far decorrere un termine certo (es. 30 giorni) per l'esercizio di eventuali opposizioni da parte di terzi. Tale meccanismo, opzionale e non oneroso, garantirebbe maggiore certezza giuridica, tutela dell'affidamento e trasparenza, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo la bancabilità degli interventi.

In merito alle varie **esclusioni ed eccezioni che complicano la disciplina dell'Attività libera**, rileviamo che il **comma 2** esclude l'applicabilità di tale regime **per interventi ricadenti su beni culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs 42/2004**, aree protette a livello ambientale, siti Natura 2000 e vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi. In tali casi la **norma prevede il ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**. Nella versione originaria si specificava che restava ferma la necessità di acquisire gli atti di assenso dalle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, nonchè in materia ambientale, idrogeologica e sismica. Tale ultima previsione è stata soppressa dallo Schema di decreto correttivo, rendendo più coerente la lettura sistematica del regime della PAS in relazione all'art. 8 (non era ragionevole prevedere per questa casistica una PAS più gravosa rispetto alla disciplina prevista all'art. 8 in relazione agli interventi di cui all'Allegato B).

Da una lettura sistematica possiamo dedurre che l'applicazione della PAS in questa casistica risulta più gravosa rispetto alla disciplina prevista dall'art. 8. Di fatti, l'art. 13, comma 1 prevede l'esclusione dall'obbligo di sottoporre l'intervento a valutazione ambientale solo in relazione agli interventi di cui Allegato B, dove infatti non viene ricompresa la casistica di cui al comma 2 dell'art. 7. A nostro avviso, questa disciplina appare contraddittoria rispetto alla scelta del legislatore di escludere dall'ambito di applicazione della PAS le fattispecie progettuali sottoposte a valutazione ambientale - le quali non possono risolversi nell'adozione di un provvedimento tacito.

Quanto ai **commi 4 e 5 dell'art. 7**, essi prevedono che laddove gli interventi ricadano su aree o su immobili di cui all'**art. 136, comma 1, lettere b e c, del codice dei beni culturali e del paesaggio**, sia **necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica** dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (ad eccezione degli interventi di cui all'Allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l). Il comma 5 prevede che l'autorizzazione paesaggistica si perfezioni per **silenzio-assenso** laddove non emanata nel termine perentorio di 30 giorni. Tuttavia, tale importante **semplificazione è vanificata dalla previsione per cui l'atto non favorevole della Soprintendenza, se emanato entro i termini, equivale a diniego del progetto**. Tale potere di veto in capo all'autorità paesaggistica è sicuramente un passo indietro in termini di semplificazione rispetto all'assetto legislativo previgente agli approdi giurisprudenziali in materia, in quanto in relazione all'intervento non si darebbe luogo a nessuna ponderazione tra i vari interessi in gioco. **In questi casi sarebbe preferibile accedere al regime di PAS con conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art.14bis della L.241/1990, con applicazione del principio delle posizioni prevalenti e con esplicita disapplicazione dei commi 2 lett. d, 4 e 7 del citato articolo.**

In aggiunta, in relazione agli interventi di cui alla Sezione II dell'Allegato A, rileviamo che in passato gli operatori si sono spesso trovati a dover adempiere prescrizioni amministrative che prevedevano la sottoposizione di qualsiasi variante di progetto al previo assenso dell'ente preposto, nonostante gli interventi rispettassero pienamente i parametri di non sostanzialità che avrebbero consentito l'accesso ai regimi semplificati di CIL (Comunicazione di inizio lavori) e DILA (dichiarazione di inizio lavori asseverata). Per dare maggiore sicurezza agli operatori, **riteniamo opportuno chiarire che si ritengono prive di efficacia le prescrizioni amministrative, anche già in essere, che impongono**

la necessità di ottenere atti di assenso espressi laddove gli interventi di modifica rientrino tra quelli previsti nell'Allegato A per l'accesso al regime di Attività libera.

Piu in generale, riteniamo opportuno inserire una previsione che dichiari invalide le prescrizioni amministrative che sottopongono l'avvio dei lavori alla validazione formale del progetto esecutivo, ritardando l'avvio dei lavori in modo irragionevole e in contrasto con i principi di semplificazione. **Dovrebbe essere sempre consentita la realizzazione per stralci anche non funzionali delle opere per le quali l'operatore dispone di tutti i titoli amministrativi e permessi secondari richiesti dalla legge**, distinguendo le opere di realizzazione di cavidotto, le opere di rete e le opere inerenti l'impianto produttivo.

6. Modifiche all'art. 8 e Allegato B

Le modifiche proposte all'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 introducono, al comma 4, lettera b-bis), **l'obbligo per il proponente di trasmettere la segnalazione o comunicazione edilizia per gli interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**. Tale previsione appare in contrasto con la natura di semplificazione della PAS, che è stata concepita come strumento snello e alternativo all'autorizzazione unica, proprio per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare la realizzazione degli impianti FER. Come anticipato nel paragrafo 1 del presente contributo, **si ritiene pertanto necessario sopprimere il rinvio al Testo Unico Edilizia** anche nell'ambito della PAS, riaffermando il principio di concentrazione dei titoli abilitativi e la specialità del regime autorizzativo previsto per le FER.

Il **comma 8 dell'art. 8** disciplina i casi in cui, per la realizzazione di interventi soggetti a PAS, **siano necessari atti di assenso da parte di amministrazioni diverse da quella comunale**, in particolare nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto. In tali ipotesi, è previsto il ricorso alla conferenza di servizi. La **lettera c)** del medesimo comma prevede che decorso il termine di 60 giorni senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione conclusiva della conferenza e in assenza di un dissenso motivato da parte delle **amministrazioni preposte alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico**, il titolo si intende perfezionato per assenso tacito. Tuttavia, un **dissenso congruamente motivato equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto**.

Questa **previsione attribuisce, di fatto, un potere di veto unilaterale a talune amministrazioni**, in contrasto con il modello di conferenza di servizi delineato dagli artt. 14 ss. della L.241/1990 e dalla giurisprudenza costante dei tribunali amministrativi, che si fonda sul principio delle posizioni prevalenti e non riconosce poteri decisori esclusivi a singoli enti, neppure se preposti alla tutela di interessi sensibili.

Si propone pertanto di **eliminare tale meccanismo e di ricondurre il funzionamento della conferenza di servizi nell'ambito della disciplina generale della L.241/1990, garantendo un bilanciamento tra interessi pubblici e semplificazione procedurale**.

In caso contrario, il paradosso sarebbe che per il proponente risulterebbe più vantaggioso avvalersi del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione unica, piuttosto che sottomettere il progetto al regime di PAS. A tal proposito, cogliamo l'occasione per rilevare che il Testo Unico non fa esplicito

riferimento alla possibilità di optare per il regime amministrativo più oneroso, come previsto dall'art. 11 del DM 10 settembre 2010, il quale prevede la facoltà del proponente di optare per la AU piuttosto che per la DIA (oggi sostituita dalla PAS).

Sempre in relazione alla disciplina della PAS, rileviamo che il comma 9 prevede che, decorso il termine per il perfezionamento della PAS senza diniego espresso, il proponente debba richiedere la pubblicazione dell'avviso di intervenuto perfezionamento sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR). Solo dalla data di pubblicazione il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e rappresenta il *dies a quo* per la decorrenza dei termini di impugnazione. Sebbene la **pubblicazione sul BUR sia condivisibile ai fini della trasparenza e dell'opponibilità**, la **previsione che l'efficacia del titolo sia subordinata alla pubblicazione rappresenta un aggravio procedurale non coerente con la natura della PAS**, che si fonda sulla formazione tacita del titolo decorso il termine, o espressa all'esito della conferenza. Riteniamo che attribuire alla pubblicazione un valore costitutivo del titolo contraddica i principi di semplificazione e certezza giuridica.

Lo schema di correttivo ha introdotto il **comma 10bis** che prevede un **termine perentorio di un anno per l'esecuzione del decreto di esproprio**. Tale termine appare **troppo stringente** perchè nella prassi risulta molto difficile ottenere l'atto esecutivo entro un anno, a causa della complessità e pluralità delle procedure in materia di esproprio e del coinvolgimento di diversi enti pubblici. Al contrario, riteniamo che sia opportuno stabilire che alle rinnovabili si applichi sempre la procedura di esproprio più celere (art. 22 del DPR 327/2001) e si prevedano termini perentori per l'emanazione del decreto di esproprio a partire dalla domanda del promotore.

In relazione al **comma 11**, accogliamo con favore che lo schema di decreto correttivo abbia esteso da uno a due anni il termine per l'avvio dei lavori in seguito al perfezionamento della PAS, prevedendo al secondo periodo una clausola generale di forza maggiore in relazione al mancato avvio dei lavori. Riteniamo che aldilà della forza maggiore, **dovrebbe prevedersi una facoltà di proroga per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'avvio dei lavori**.

7. Modifiche all'art. 9

Come per l'art. 8, lo schema di correttivo ha introdotto il **comma 10bis** che prevede un **termine perentorio di un anno per l'esecuzione del decreto di esproprio**. Tale termine appare **troppo stringente** perchè nella prassi risulta molto difficile ottenere l'atto esecutivo entro un anno, a causa della complessità e pluralità delle procedure in materia di esproprio e del coinvolgimento di diversi enti pubblici. Al contrario, riteniamo che sia opportuno stabilire che alle rinnovabili si applichi sempre la procedura di esproprio più celere (art. 22 del DPR 327/2001) e si prevedano termini perentori per l'emanazione del decreto di esproprio, a partire dalla domanda del promotore.

Come anticipato all'art. 1, il riferimento ai titoli edilizi da acquisire come atti endoprocedimentali nell'ambito del procedimento unico **andrebbe eliminato**.

8. Modifiche all'art. 10

L'art. 10 del D.Lgs. 190/2024 consente il rilascio delle eventuali concessioni demaniali, ove necessarie ai fini della realizzazione dell'impianto, prima dell'ottenimento del titolo autorizzativo, subordinandole a condizione sospensiva rispetto all'ottenimento dell'abilitazione o dell'Autorizzazione Unica.

In ogni caso la richiesta di concessione per i cavidotti insistenti su area demaniale non dovrebbe essere un prerequisito per l'invio delle istanze. A questo proposito, andrebbe anche soppressa la previsione dell'art. 9 che prevede come allegato all'istanza di AU il titolo di disponibilità delle superfici pubbliche.

Si suggerisce di **precisare che la suddetta previsione, su richiesta del proponente, possa trovare applicazione anche con riferimento alle concessioni per la posa delle opere connesse o per accesso e passaggio pedonale e carraio, in modo tale che le stesse possano essere rilasciate anche nel corso del procedimento amministrativo, con la medesima condizione sospensiva.** Tale possibilità potrebbe essere particolarmente utile nei casi di interventi soggetti a PAS, dove il proponente può contare su una progettazione di livello esecutivo. Ciò al fine di consentire di ridurre i tempi tra l'ottenimento del titolo autorizzativo e l'avvio dei lavori, potendo l'operatore procedere all'immissione in possesso sulle aree pubbliche senza ulteriori aggravii procedurali e ritardi, una volta che abbia ottenuto il titolo autorizzativo.

9. Modifiche all'art. 13

L'art. 13 del D. Lgs. 190/2024 introduce modifiche agli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, incidendo direttamente sulla disciplina delle valutazioni ambientali. Tuttavia, la **tecnica normativa adottata, che continua a rinviare a un testo normativo esterno e stratificato, non appare coerente con l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione perseguito dalla delega.** Gli operatori sono così costretti a ricostruire il regime autorizzativo e ambientale applicabile a ciascun progetto attraverso un complesso incrocio tra fonti, soglie di potenza, tipologia di impianto e localizzazione territoriale, con il rischio di incertezza interpretativa e contenzioso. Da questo punto di vista, **sarebbe opportuno dotare il testo unico di un quadro riepilogativo che consenta agli operatori e agli enti preposti di comprendere a colpo d'occhio quale sia il regime autorizzativo e ambientale applicabile in base alla tipologia di impianto, alla potenza e alla localizzazione.**

A titolo di **esempio**, osserviamo come da una parte rimane in vigore la soglia di 10MW per l'accesso alla valutazione ambientale di competenza ministeriale per gli impianti fotovoltaici a terra, ma dall'altra in zona idonea ex art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 si preveda l'obbligo di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità di competenza regionale a partire da 12MW (a partire da 10MW il progetto è sottoposto ad AU), mentre la competenza diventa statale a partire da 25MW. Tuttavia, nel caso in cui si tratti di un progetto agrivoltaico, lo stesso è sottoposto a verifica di assoggettabilità di competenza regionale a partire da 12MW. **Non è chiaro quale regime prevalga nel caso di un impianto agrivoltaico di capacità superiore a 25 MW ubicato in area idonea.** Considerando che la gran maggioranza delle zone idonee insistono su aree a destinazione d'uso agricola, dove il comma 1bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 limita fortemente la possibilità di installare impianti a terra non agrivoltaici, la competenza delle commissioni tecniche ministeriali appare nella sostanza svuotata dal ruolo fondamentale assunto negli ultimi anni per garantire omogeneità nei criteri di valutazione dei progetti utility-scale considerati strategici per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di sicurezza energetica previsti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Sarebbe opportuno chiarire **che in caso di esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA, la competenza rimanga in capo alla stessa autorità che ha valutato il progetto in fase di verifica di assoggettabilità.** Inoltre, riteniamo opportuno **specificare che i proponenti possono decidere di sottoporsi direttamente alla valutazione di impatto ambientale**, senza previo passaggio in verifica di assoggettabilità, visto il carattere di semplificazione di tale strumento e visto che si tratta di un procedimento ad istanza di parte (come affermato in una recente risposta del MASE ad un interpello della Provincia di Pavia).

10. Modifiche all'Allegato A – Sezione 2 e Allegato B – Sezione 2

Nel D.Lgs. 190/2024 mancano delle disposizioni specifiche per semplificare interventi **che riguardano esclusivamente interventi di modifica delle opere di rete che si rendono necessari dopo l'ottenimento del titolo autorizzativo.**

Nella prassi, infatti, si riscontra spesso la necessità di apportare delle varianti in fase esecutiva a seguito del riscontro di ostacoli o laddove emergano possibili ottimizzazioni rispetto alle opere di rete autorizzate. Tali situazioni non sono prevedibili a livello di progettazione non di dettaglio, per cui quando emergono, laddove si renda necessario avviare un nuovo iter amministrativo, si potrebbero determinare importanti rallentamenti nella messa in esercizio di progetti già autorizzati.

L'imminente riforma legislativa sulle connessioni di rete che verrà integrata nel D.Lgs. 190/2024 renderà ancora più urgente predisporre procedimenti semplificati per garantire tempistiche celeri nel caso in cui le soluzioni di connessione autorizzate o abilitate siano divenute inefficaci per effetto della sopraggiunta regolazione in materia.

Da una parte, Iberdrola ritiene che vadano identificati, **nell'Allegato A del D.Lgs. 190/2024, dei parametri di non sostanzialità** che permettano di accedere al regime di Attività libera nel caso di modifiche poco impattanti; **dall'altra, nel caso in cui l'intervento non ricada nei parametri di non sostanzialità** sulla scorta di più rilevanti modifiche rese necessarie dalle modifiche legislative in discussione, **vadano predisposte procedure semplificate che consentano di evitare eccessivi rallentamenti nella messa a terra dei progetti autorizzati.**

I **parametri di non sostanzialità** per far rientrare la variante tra gli interventi in Attività Libera potrebbero essere i seguenti: a) la **natura interrata del tracciato** di cavidotti e tubazioni, laddove non vi siano vincoli archeologici b) la **parità di cubatura autorizzata** e c) **opere di rete emergenti entro un raggio di 500 metri** da una infrastruttura di rete autorizzata o esistente

Laddove le varianti non rientrino nei parametri di non sostanzialità di cui sopra ma si rendessero necessarie in esito all'assegnazione di una nuova soluzione di connessione più efficiente, si dovrebbe inserire nel D.Lgs. 190/2024 una previsione specifica che introduca un procedimento semplificato **in capo alla medesima autorità competente per il rilascio del titolo originario**, la quale procederà al suo rilascio attraverso lo strumento della **conferenza di servizi semplificata di cui all'art. 14 – bis della L. n. 241/1990**. Tale procedimento semplificato dovrebbe prevedere la **disapplicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 lett .d), 4 e 7 del citato art. 14 – bis**, così da evitare in ogni caso la conferenza di servizi simultanea a favore di un processo decisionale più snello, sul modello dei procedimenti speciali nelle ZES. A prescindere dalla loro collocazione fisica, alle opere di connessione in variante rese necessarie dalle previsioni menzionate dovrebbero applicarsi le ulteriori semplificazioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 199/2021.

Per quanto riguarda l'esproprio, capiamo la difficoltà di prevederlo nel caso in cui l'intervento rientri in Attività Libera o PAS perfezionata tacitamente, ma laddove il procedimento di variante consistesse, in una "revisione" del titolo autorizzativo originario, riteniamo essenziale e opportuno consentire, anche in ottica di contrasto ai fenomeni speculativi, l'aggiornamento dei piani particellari di esproprio allegati al titolo autorizzativo.

Conclusioni

Il presente contributo intende offrire un supporto tecnico-istituzionale al lavoro delle Commissioni parlamentari, con l'obiettivo di rendere il decreto correttivo al D.Lgs. 190/2024 pienamente coerente con i principi europei di semplificazione, certezza del diritto e accelerazione della transizione energetica.

Le osservazioni qui formulate mirano a:

- **rafforzare il principio di concentrazione dei titoli abilitativi**, evitando duplicazioni procedurali e richiami impropri al Testo Unico dell'Edilizia;
- **garantire la certezza giuridica e la stabilità dei titoli**, elemento imprescindibile per l'attrazione di investimenti industriali di lungo periodo;
- **assicurare la coerenza con la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, che sancisce la natura di interesse pubblico prevalente delle rinnovabili e impone agli Stati membri di istituire regimi autorizzativi rapidi e coordinati.

In questa prospettiva, Iberdrola conferma il proprio impegno a collaborare con le istituzioni italiane per una piena e ordinata attuazione del nuovo quadro europeo, nella convinzione che la semplificazione delle procedure e la certezza delle regole costituiscano il presupposto fondamentale per accelerare la decarbonizzazione e rafforzare la competitività del sistema Paese.